Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 10 dicembre 1942 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 10 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » estratti il 1° dicembre 1942-XXI. Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(4553)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° giugno 1942-XX, n. 1387.

Approvazione dello statuto dell'Ente « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1497, concernente la costruzione di una « Acropoli Alpina » sul Doss di Trento, con cui si è pure istituito un Ente denominato « Fondazione Acropoli Alpina » con personalità giuridica propria e sede a Trento;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito statuto dell'Ente « Fondazione Acropoli Alpina », composto di nove articoli e visto,

d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 10. — MANCINI

Statuto della « Fondazione Acropoli Alpina »

Art. 1.

La Fondazione Acropoli Alpina — promossa dal X Reggimento alpini e dalla Legione Trentina, e istituita con propria personalità giuridica di diritto pubblico dalla legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1497 — è posta sotto gli aspici della Maestà il RE IMPERATORE e l'alto patronato del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 2.

La Fondazione ha sede in Trento.

Essa ha per scopo la manutenzione e custodia della costruzione monumentale denominata « Acropoli Alpina », eretta dallo Stato sul Doss di Trento in base alla legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1497, per onorare gli alpini italiani, e la raccolta e conservazione della documentazione concernente le loro imprese di guerra.

La Fondazione cura all'uopo la formazione e l'aggiornamento di un « Archivio storico » dell'Alpino italiano, adunando e ordinando cimeli, documenti e dati biografici, stato di servizio, motivazioni di ricompense, fotografie, e in genere ogni materiale illustrativo di azioni belliche delle truppe alpine. Cura altresì la raccolta degli elementi caratteristici della vita dell'Alpino anche in tempo di pace.

Art. 3.

La Fondazione provvede ai suoi compiti:

a) con i redditi del patrimonio, inizialmente costituito, per un ammontare minimo di L. 50.000, dalle sottoscrizioni promosse dal X Reggimento alpini e dai Comandi degli alpini in armi, incrementato da eventuali lasciti, donazioni e altre liberalità;

b) col contributo annuo statale di L. 300.000 stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra;

c) con altri contributi eventuali di enti o privati.

Art. 4.

La Fondazione è retta da un Consiglio composto di un presidente, due vice presidenti, cinque consiglieri e un segretario.

Il presidente è di diritto l'ispettore delle truppe alpine.

Sono vice presidenti di diritto il comandante del X Reggimento alpini e il comandante della Legione Trentina. Sono consiglieri di diritto il podestà e il segretario federale di Trento. Gli altri tre membri verranno designati uno per ciascuno dai tre Ministeri dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici e delle finanze, e scelti possibilmente fra gli appartenenti al Corpo alpino od alle sue specialità.

Il segretario sarà designato dal Ministero della guerra.

Il Consiglio è nominato con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra. I componenti nominati su designazione dei predetti Ministeri durano in carica un triennio e possono essere riconfermati; gli altri fanno parte del Consiglio finchè ricoprono le cariche in base alle quali debbono essere nominati di diritto componenti del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il presidente e i due vice presidenti formano il Comitato direttivo della Fondazione e sono l'organo esecutivo del Consiglio, ne attuano le deliberazioni, e in caso di urgenza ne assumono i poteri, riferendo per altro al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Al Consiglio spetta la nomina del Comitato ordinatore dell'Acropoli Alpina. Potrà pure nominare un Comitato di patronato fra i benemeriti della causa alpina.

Saranno considerati benemeriti della causa alpina coloro che, per il loro operato, abbiano particolarmente onorato in pace ed in guerra gli alpini italiani, nonchè gli enti e i privati cittadini che, con contributi di una certa rilevanza, abbiano partecipato all'incremento economico della Fondazione.

Art. 6.

Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione e firma gli atti che la concernono, convoca e presiede il Consiglio e il Comitato direttivo, nomina e revoca il personale con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite dal regolamento organico di cui al successivo art. 9, ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio. In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei vice presidenti, da lui stesso designato.

Art. 7.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta l'anno, e straordinariamente ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Così il bilancio di previsione come il rendiconto del precedente esercizio vengono deliberati dal Consiglio e, dopo essere stati sottoposti al preventivo visto e revisione da parte della ragioneria centrale del Ministero della guerra, vengono trasmessi entro 30 giorni, con una relazione, al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'approvazione.

La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 9.

Con regolamento organico da deliberare dal Consiglio della Fondazione e da assoggettare all'approvazione dei Ministeri della guerra e delle finanze, saranno stabilite le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico di tutto il personale necessario per il funzionamento dell'Ente, nonchè la determinazione della consistenza numerica e del trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza del personale medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 12 settembre 1942-XX, n. 1388.
Modificazione allo statuto della « Fondazione dott. Giuseppe Bucci ».

N. 1388. R. decreto 12 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, viene modificato il comma 3° dell'art. 5 dello statuto della « Fondazione dott. Giuseppe Bucci » per la concessione di premi ad allievi piloti della Regia Accademia aeronautica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1942-XX.
Attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Bastia, Bettona, Castiglione del Lago, Corciano, Deruta, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica, costituenti il Distretto delle imposte di Perugia, ed appartenenti alla provincia di Perugia;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI, per i comuni di Bastia, Bettona, Castiglione del Lago, Corciano, Deruta, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno e Valfabbrica, costituenti il Distretto delle imposte di Perugia, ed appartenenti alla provincia di Perugia;

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4522)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1942-XX.
Attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Ceppaloni, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Paupisi, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, del Distretto delle imposte di Benevento; Compolattaro, Casalduni, Castelpagano, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, costituenti il Distretto delle imposte di Morcone, tutti appartenenti alla provincia di Benevento;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Ceppaloni, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Paupisi, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, del Distretto delle imposte di Benevento; Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, costituenti il Distretto delle imposte di Morcone, tutti appartenenti alla provincia di Benevento.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati all'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4523)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1942-XXI.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Calzaturificio S.C.A.R.P.A., con sede in Asolo (Treviso).

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Calzaturificio S.C.A.R.P.A., con sede in Asolo (Treviso) posta sotto sequestro con decreto in data 28 agosto 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Calzaturificio S.C.A.R.P.A. dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario, signor dott. Guido Crosato, presso la sede della Società in Asolo (Treviso).

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano ed « Il Corriere Padano » di Ferrara.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Calzaturificio S.C.A.R.P.A. sig. dott. Guido Crosato.

Roma, addì 7 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4543)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1942-XXI.

Fusione della Società dei silos granari di Ferrara nel locale Consorzio agrario provinciale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 40 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, concernente il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il parere del Ministro per le corporazioni favorevole alla fusione della Società dei silos granari di Ferrara nel locale Consorzio agrario provinciale;

Decreta:

Art. 1.

La Società dei silos granari di Ferrara è fusa nel locale Consorzio agrario provinciale.

Art. 2.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della Società dei silos granari alla data del 31 dicembre 1941-XX, prendendo a base il bilancio della Società approvato dalla ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto, deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il trapasso delle attività e delle passività della Società fusa è soggetto alla tassa fissa di registro di L. 20 ed a quella di trascrizione ipotecaria di L. 20; anche i relativi emolumenti ipotecari, diritti e compensi agli Uffici del registro ed onorari ai notai, saranno corrisposti nella misura stabilita nell'art. 41 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566.

Art. 4.

Il Consorzio agrario provinciale di Ferrara è incaricato promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi delle mandorle, nocciole, noci, pinoli e pistacchi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di integrare le disposizioni relative ai prezzi alla produzione delle mandorle, delle nocciole, delle noci, dei pinoli e dei pistacchi, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 4 novembre 1942-XXI e, quindi, di facilitare le operazioni di conferimento all'ammasso e di consegna alle ditte assegnatarie autorizzate di tali prodotti, ha determinato come segue le classifiche, i prezzi e le condizioni di vendita delle frutta a guscio legnoso.

I. - MANDORLE.

A) *Sgusciate dolci.*

1. Tipo corrente: prezzo alla produzione L. 2250 al quintale.

Per mandorle del tipo corrente si devono intendere quelle della produzione della Sardegna, delle Calabrie, della Lucania (esclusi i comuni di Lavello, Venosa, Montemilone e Maschito della provincia di Potenza ed i comuni di Palazzo San Gervasio, Ferrandina, Grassano, Matera, Novasiri, Montescaglioso, Stigliano e Tricarico della provincia di Matera,

la cui produzione deve essere considerata del tipo Prima Bari), degli Abruzzi, delle Marche e delle Provincie dell'Italia settentrionale e centrale.

Al prezzo indicato sono ammesse le seguenti tolleranze:
semi amari: 2 %;
gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere: 0,50 %;
rottami: 3 %.

Per le partite di produzione della Sardegna, degli Abruzzi e delle Marche, conferite con le seguenti tolleranze:
semi amari: 2 %;
gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere: 0,25 %;
rottami: 0,50 %;
è ammessa una maggiorazione di L. 65 al quintale.

2. Tipo Leccese e di alcune provenienze della Sicilia: prezzo alla produzione L. 2270 al quintale.

Per mandorle del tipo Leccese si devono intendere quelle di tutta la produzione (comprese le varietà Catucce e Cazzarole) della provincia di Brindisi, di Lecce e di Taranto (esclusi i comuni di Castellaneta, Mottola, Massafra, Martina Franca, Laterza e Ginosa, la cui produzione deve essere considerata del tipo Prima Bari).

Al prezzo sopra indicato sono ammesse le seguenti tolleranze:
semi amari: 2 %;
zanchette: 1 %;
gusci, semi muffiti o avariati e polvere: 0,50 %;
rottami: 3 %.

Per ogni punto in più di zanchette è autorizzata una detrazione di L. 15 al quintale.

Per mandorle di alcune provenienze della Sicilia si devono intendere quelle della produzione delle provincie di Trapani e Palermo (esclusi i comuni di Castelvetrano, Partanna e Vicari, la cui produzione deve essere considerata del tipo Palma Girgenti) e di alcuni Comuni delle provincie di Catania ed Enna (Adrano, Bronte, Bianca Villa e Centuripe tipo nostrale).

Per le tolleranze e per le maggiorazioni relative a prodotto con differenti caratteristiche valgono le stesse disposizioni relative al tipo corrente.

3. Tipi Prima Bari e Palma Girgenti: prezzo alla produzione L. 2300 al quintale.

Per mandorle del tipo Prima Bari si devono intendere quelle di tutta la produzione delle provincie delle Puglie, escluse le varietà pregiate della provincia di Bari (di cui al seguente n. 4) e quelle del tipo Leccese (di cui al precedente numero 2).

Per mandorle del tipo Palma Girgenti si devono intendere quelle di tutta la produzione delle provincie della Sicilia, escluse le varietà pregiate (di cui al seguente n. 4), la produzione delle provincie di Trapani e Palermo (esclusi i comuni di Vicari, Castelvetrano e Partanna) e quelle della produzione di alcuni comuni delle provincie di Catania ed Enna (Adrano, Bronte, Biancavilla e Centuripe tipo nostrale).

Per le tolleranze e per le maggiorazioni relative a prodotto con differenti caratteristiche valgono le stesse disposizioni relative al tipo corrente.

4. Varietà pregiate della provincia di Bari e delle provincie della Sicilia: prezzo alla produzione L. 2330 al quintale.

Per varietà pregiate della provincia di Bari si intendono la Cristomorto, la Baronicchio e quelle della produzione dei comuni di Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Ruvo di Puglia, Barletta, Canosa, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e San Giovanni Rotondo, contenenti un minimo del 25 % in peso di sopracrivello 37 (millimetri 15). Sono escluse le varietà Fragiulio, Montrone (tipo Andria) e Santoro.

Per varietà pregiate delle provincie della Sicilia si intendono quelle della produzione tipica dei comuni di Alessandria, Aragona, Canicattì, Favara, Naro e Palma Montechiaro (della provincia di Agrigento); Delia, San Cataldo, Sommatino, Serra di Falco e Caltanissetta (della provincia di Caltanissetta); Pietraperzia (della provincia di Enna); Belpasso, Misterbianco e Motta Sant'Anastasia (della provincia di Catania) e la varietà Cuore (che si produce in provincia di Catania), contenenti un minimo del 25 % in peso di sopracrivello 37 (millimetri 15).

Allo stesso prezzo di L. 2330 saranno pagate le varietà ad endocarpo liscio di qualunque provenienza pugliese e siciliana, purchè con le stesse caratteristiche delle varietà pregiate (25 % di sopracrivello 37).

Per le tolleranze e le maggiorazioni relative a prodotto con caratteristiche differenti valgono le stesse disposizioni relative al tipo corrente.

5. Varietà Fragiulio, Montrone (tipo Andria), Santoro, massa per le Puglie e Avola corrente (varietà Romana in predominanza, Fascineddu e Rappo per la Sicilia: prezzo alla produzione L. 2350 al quintale.

Al prezzo sopra indicato sono ammesse le seguenti tolleranze:
semi amari: 0;
gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere: 0,50 %;
rottami: 3 %;
semi di altre varietà della stessa zona: 10 %.

Per le partite conferite, invece, con le seguenti tolleranze:
semi amari: 0;
gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere: 0,25 %;
rottami: 0,50 %;
semi di altre varietà della stessa zona: 0;
è ammessa una maggiorazione di L. 65 al quintale.

6. Varietà Fragiulio, Montrone (tipo Andria), Santoro, scelte per le Puglie e Avola scelta (varietà Pizzuta) per la Sicilia: prezzo alla produzione L. 2430 al quintale.

Per le varietà Fragiulio, Montrone e Santoro la pezzatura non potrà essere inferiore al sopracrivello 34 (millimetri 12).

Al prezzo sopra indicato sono ammesse le seguenti tolleranze:
semi amari: 0;
gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere: 0,25 %;
rottami: 0,50 %;
gemelle (solo per le varietà Fragiulio, Montrone e Santoro): 10 %.

Per le partite consegnate con una percentuale di rottami superiore allo 0,50 % (cioè dallo 0,51 % in poi) e fino ad una percentuale del 2 %, è ammessa una detrazione di L. 30 al quintale, per le operazioni di cernita ancora da effettuare, per il calo e per il deprezzamento del rottame scartato.

7. Rottame di mandorle dolci di qualsiasi tipo e varietà: prezzo alla produzione L. 2150 al quintale.

Al prezzo sopra indicato è ammessa una tolleranza massima dello 0,50 % di gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere.

B) *Sgusciate amare.*

1. Produzione di massa delle provincie degli Abruzzi, delle Calabrie, della Lucania, delle Marche, della Sardegna e dell'Italia settentrionale e centrale: prezzo alla produzione L. 2250 al quintale.
2. Produzione di massa delle provincie di Palermo e Trapani e del comune di Licata (provincia di Agrigento): prezzo alla produzione L. 2270 al quintale.
3. Produzione di massa di qualsiasi altra provenienza del Regno: prezzo alla produzione L. 2300 al quintale.
4. Tipo Pizzolantone di massa della provincia di Bari e di alcuni comuni della Sicilia (Canicattì, Recalmuto, Riesi e Ribera): prezzo alla produzione L. 2330 al quintale.

Ai prezzi sopra indicati sono ammesse le seguenti tolleranze:
semi dolci: 5 %;
gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere: 0,50 %;
rottami: 3 %.

Per le partite conferite, invece, con le seguenti tolleranze:
semi dolci: 5 %;
gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere: 0,25 %;
rottami: 0,50 %;
è ammessa una maggiorazione di L. 65 al quintale.

5. Rottame di mandorle amare di qualsiasi tipo e varietà: prezzo alla produzione L. 2150 al quintale.

Al prezzo sopra indicato è ammessa una tolleranza massima dello 0,50 % di gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere.

* * *

Tutti i prezzi sopra indicati, per le mandorle sgusciate sia dolci che amare e per i rispettivi rottami, si intendono per merce nuda, resa su veicolo del produttore, franco magazzino di ammasso o centro di raccolta, entro un raggio di 10 chilometri della zona di produzione.

Per ogni punto percentuale in più di semi amari nelle mandorle dolci o di semi dolci nelle mandorle amare è autorizzata una detrazione di L. 5 al quintale. Tale detrazione è ammessa anche per le partite che godono della maggiorazione di L. 65 al quintale.

Per le partite nelle quali si riscontra una percentuale in gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere superiore a quella tollerata, è autorizzata una detrazione di peso uguale a tale percentuale.

Per ogni punto percentuale in più di rottami nei tipi e varietà contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 delle mandorle dolci e con i numeri 1, 2, 3 e 4 delle mandorle amare, è autorizzata una detrazione di L. 2,50 al quintale.

Per le vendite dall'ammasso alle ditte autorizzate assegnatarie di tutti i tipi e varietà di mandorle dolci e amare, ad eccezione delle varietà Fragiulio, Montrone, Santoro ed Avola scelta (n. 6 delle mandorle dolci), nonchè di tutte le partite per le quali è riconosciuta la maggiorazione di L. 65 al quintale, sono ammesse le seguenti tolleranze:

semi amari (nelle mandorle dolci): 2 %;

semi dolci (nelle mandorle amare): 5 %;

gusci, zanchette, semi muffiti o avariati e polvere: 0,75 %;

rottami: 4 %.

Per produzione di un Comune si intende quella ottenuta in tutta la superficie catastale del Comune stesso.

Le mandorle, sia dolci che amare, devono essere consegnate con frutti perfettamente asciutti.

Le ditte assegnatarie autorizzate sono tenute a ritirare il prodotto alla riufusa od in stiva, franco magazzino ammasso, al prezzo di classifica aumentato eventualmente delle maggiorazioni sopra indicate e della quota di ammasso che sarà a suo tempo stabilita.

C) *A guscio duro.*

Le mandorle a guscio duro vengono classificate negli stessi tipi, varietà e gruppi delle mandorle sgusciate.

I prezzi alla produzione saranno determinati in base alla resa percentuale in prodotto sgusciato, comprese in tale resa le stesse percentuali di tolleranza ammesse per il prodotto sgusciato; tali prezzi risulteranno dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{prezzo del prodotto sgusciato} \times \text{resa}}{100}$$

Per le condizioni di vendita e per le eccezioni alle tolleranze valgono le stesse norme indicate per il prodotto sgusciato.

D) *A guscio semi tenero.*

1. Varietà Sangisuga: prezzo alla produzione L. 900 al quintale.
2. Altre varietà: prezzo alla produzione L. 1100 al quintale.

Le mandorle di queste varietà (Bottara, Fellamasa, Casteltermini) si ottengono per la quasi totalità dalla produzione dei seguenti comuni delle provincie della Sicilia: Butera, Ravanusa, Campobello, Riesi, Sommatino, Casteltermini, Canicattì e Niscemi.

Ai prezzi sopra indicati sono ammesse la seguenti tolleranze:

mandorle a guscio duro o con avanzo di mallo attaccato: 1 %;

mandorle muffite o tarlate: 5 %.

Per le partite consegnate con una percentuale di mandorle a guscio duro o con avanzo di mallo attaccato superiore all'1 % (cioè dall'1,01 %), è ammessa una detrazione di L. 15 al quintale per le operazioni di cernita ancora da effettuare, per il calo e per il deprezzamento.

Per le partite aventi una percentuale di mandorle a guscio duro superiore al 2 % (e fino ad un massimo dell'8 %) è ammessa una ulteriore detrazione di L. 5 al quintale per ogni punto in più.

Per le condizioni di vendita valgono le stesse disposizioni relative al prodotto sgusciato.

E) *A guscio tenero.*

1. Tipi di qualunque provenienza: prezzo alla produzione L. 1150 al quintale.

Per mandorle di questi tipi si devono intendere quelle appartenenti alle varietà Mollese e Ginosa e Rachele tenera (della provincia di Taranto), di Rutigliano e di Canneto (della provincia di Bari), Mollese al limone (della provincia di Foggia) e altre varietà similari delle altre provincie del Regno.

2. Varietà Niscemi: prezzo alla produzione L. 1250 al quintale.
3. Varietà scelte: prezzo alla produzione L. 1300 al quintale.

Per mandorle di varietà scelte si intendono quelle appartenenti alle varietà Cavaliera o Mollese fine rotonda o piatta della Sicilia, Pavona della provincia di Taranto, Mollese fina o Pappamosca della provincia di Bari.

Ai prezzi sopra indicati sono ammesse le medesime tolleranze indicate per le mandorle a guscio semi tenero.

Per le condizioni di vendita valgono le stesse condizioni relative al prodotto sgusciato.

II. - NOCCIOLE.

A) *In guscio.*

1. Varietà S. Giovanni e Mortarelle: prezzo alla produzione L. 600 al quintale.
2. Varietà Aritzo, Tempestiva, Tonda tardiva e Tonda di Sicilia: prezzo alla produzione L. 618 al quintale.
3. Varietà Giffoni: prezzo alla produzione L. 623 al quintale.
4. Varietà Romana gentile e Gentile del Piemonte: prezzo alla produzione L. 632 al quintale.

I prezzi sopra indicati si intendono per prodotto con una resa in sgusciato del 34 %.

Ai prezzi sopra indicati sono ammesse le seguenti tolleranze:

semi muffiti, rancidi e avariati (escluso il cimiciato): 0,75 %;

semi di altre varietà della stessa zona: 5 %.

Nel caso di una partita che presenti una percentuale di semi muffiti, rancidi e avariati superiore al 5 %, il prezzo sarà determinato in accordo tra le parti.

Per l'accertamento dei semi muffiti, rancidi e avariati è ammessa la sezionatura dei semi.

Per l'accertamento della resa percentuale non è consentito di liberare i semi dai filamenti che, normalmente, vi restano attaccati dopo la sgusciatura.

B) *Sgusciate.*

1. Varietà San Giovanni e Mortarelle: prezzo alla produzione L. 1764,70 al quintale.
2. Varietà Aritzo, Tempestiva, Tonda tardiva e Tonda di Sicilia: prezzo alla produzione L. 1817,60 al quintale.
3. Varietà Giffoni: prezzo alla produzione L. 1832,30 al quintale.
4. Varietà Romana gentile e Gentile del Piemonte: prezzo alla produzione L. 1858,80 al quintale.

Per le tolleranze e per le condizioni di vendita di partite speciali valgono le stesse disposizioni relative al prodotto in guscio.

* * *

Tutti i prezzi sopra indicati, per le nocciole in guscio e per quelle sgusciate, si intendono per merce nuda, resa su veicolo del produttore, franco magazzino ammasso o centro di raccolta, entro un raggio massimo di 10 chilometri dalla zona di produzione.

Le ditte assegnatarie autorizzate sono tenute a ritirare il prodotto alla rinfusa od in stiva, franco magazzino ammasso, al prezzo di classifica maggiorato della quota di ammasso che sarà stabilita a suo tempo.

Tutti i tipi di nocciole, sia in guscio che sgusciate, devono essere consegnate con i frutti perfettamente asciutti.

III. - NOCI.

A) *di Sorrento.*

Il prodotto di questo gruppo deve essere composto di frutti uniformi, asciutti, mercantili, esenti da parassiti, esclusi i nocilli.

1. Prima qualità (pezzatura minima pari a 90 frutti per chilogrammo): prezzo alla produzione L. 750 al quintale.
2. Seconda qualità (pezzatura minima pari a 100 frutti per chilogrammo): prezzo alla produzione L. 700 al quintale.
3. Terza qualità (pezzatura minima pari a 110 frutti per chilogrammo): prezzo alla produzione L. 650 al quintale.

Ai prezzi sopra indicati sono ammesse le seguenti tolleranze:
frutti bacati, vuoti, muffiti, marci: 10 %;
frutti *monachini* (si intendono per monachini i frutti con la pellicola totalmente o parzialmente color panno di monaco): 20 %;
frutti con gheriglio semi secco: 4 %.

B) *Comuni.*

1. Prima qualità: prezzo alla produzione L. 600 al quintale.
Le noci di questa qualità devono avere le seguenti caratteristiche: frutti uniformi, a guscio tenero, asciutti, mercantili, esenti da parassiti, con gheriglio pieno e facilmente staccabile dal guscio, con pezzatura minima pari a 110 frutti per chilogrammo, esclusi i nocilli.
2. Seconda qualità: prezzo alla produzione L. 550 al quintale.
Le noci di questa qualità devono avere le seguenti caratteristiche: frutti uniformi, asciutti, mercantili, esenti da parassiti, con pezzatura minima pari a 110 frutti per chilogrammo, esclusi i nocilli.
3. Terza qualità: prezzo alla produzione L. 500 al quintale.
Le noci di questa qualità devono avere le seguenti caratteristiche: frutti uniformi, asciutti, mercantili, esenti da parassiti, con pezzatura di oltre 110 frutti per chilogrammo, esclusi i nocilli.
Ai prezzi sopra indicati sono ammesse le seguenti tolleranze:
frutti bacati, vuoti, muffiti e marci: 15 %;
frutti monachini: 25 %;
frutti con gheriglio semi secco: 4 %.

C) *Di scarto.*

Fanno parte di questo gruppo le noci non comprese nei gruppi e nelle qualità precedenti.
Qualità unica: prezzo alla produzione L. 270 al quintale.
Al prezzo indicato è ammessa una tolleranza massima di frutti vuoti del 25 %.
Tutti i prezzi sopra indicati, per le noci di qualsiasi gruppo e qualità, si intendono per merce nuda, resa su veicolo del produttore, franco magazzino ammasso o centro di raccolta, entro un raggio massimo di 10 chilometri dalla zona di produzione.
Per il prodotto conferito sbiancato a regola d'arte è concessa una maggiorazione di L. 15 al quintale.
Ogni punto percentuale in più sulla tolleranza di frutti bacati, vuoti, muffiti e marci, sarà pagato in ragione del 25 % del prezzo del prodotto, fino ad un massimo del 15 %, ivi compresa la tolleranza massima
Ogni punto percentuale in più sulla tolleranza di frutti monachini sarà pagato in ragione dell'80 % del prezzo del prodotto.
Ogni punto percentuale in più sulla tolleranza di frutti con gheriglio semi secco sarà pagato in ragione del 50 % del prezzo del prodotto.
Le ditte assegnatarie autorizzate sono tenute a ritirare il prodotto alla rinfusa o in stiva, franco magazzino di ammasso, al prezzo di classifica, aumentato eventualmente della maggiorazione per la sbiancatura e della quota di ammasso che sarà stabilita a suo tempo.

IV. - PINOLI.

A) *Mondi.*

1. Prima qualità: prezzo alla produzione L. 2300 al quintale.
I pinoli di questa qualità devono avere le seguenti caratteristiche: frutti ben lavati, asciutti, in stato di perfetta conservazione, con tolleranza dello 0,50 % di pinoli difettosi gialli, verdognoli, puntati) e dell'1 % di rottami (frammenti di pinoli mondi inferiori alla metà della lunghezza del pinolo se rotto in senso trasversale o frammento di qualsiasi dimensione se rotto longitudinalmente).
2. Seconda qualità: prezzo alla produzione L. 1850 al quintale.
I pinoli di questa qualità devono avere le seguenti caratteristiche: frutti interi o rotti, prevalentemente gialli e scuri, esclusi i neri.
3. Terza qualità: prezzo alla produzione L. 1470 al quintale.
I pinoli di questa qualità devono avere le seguenti caratteristiche: frutti prevalentemente germinati (verdi).
4. Scarto: prezzo alla produzione L. 500 al quintale.
I pinoli di scarto devono avere le seguenti caratteristiche: frutti interi o rotti, comunque non commestibili.

B) *In guscio.*

1. Buoni: prezzo alla produzione L. 285 al quintale.
I pinoli *buoni* devono avere le seguenti caratteristiche: frutti sani, pieni, asciutti, di colore chiaro legnoso, con una tolleranza del 2 % di frutti vuoti e dell'1 % di corpi estranei, compresi i guscelli di pine.
2. Pagliosi: prezzo alla produzione L. 145 al quintale.
I pinoli *pagliosi* devono avere le seguenti caratteristiche: tolleranza massima del 40 % di frutti vuoti e dell'1 % di corpi estranei, compresi i guscelli di pine.

* * *

Tutti i prezzi sopra indicati, per i pinoli mondi e per i pinoli in guscio, si intendono per merce nuda, resa su veicolo del produttore, franco magazzino ammasso o centro di raccolta, entro un raggio massimo di 10 chilometri dalla zona di produzione.
Le ditte assegnatarie autorizzate sono tenute a ritirare il prodotto alla rinfusa od in stiva, franco magazzino ammasso, al prezzo di classifica maggiorato della quota di ammasso che sarà stabilita a suo tempo.

C) *Pine.*

Qualità unica. — Pine da pinoli: prezzo alla produzione L. 35 al quintale.
Le pine da pinoli devono essere scevre da pine gallere (vuote), pine marce e pine bacate, che dovranno essere pagate, invece, come combustibile.
Il prezzo sopra indicato si riferisce al prodotto reso sull'albero.

V. - PISTACCHI.

1. Varietà Bianca o tipo Bronte: prezzo alla produzione L. 3000 al quintale.
2. Varietà Rossa o Cerasola: prezzo alla produzione L. 2700 al quintale.
I pistacchi delle varietà sopra indicate devono avere le seguenti caratteristiche: frutti sani, mercantili, di forma regolare o semi regolare, di colore normale o verde giallognolo, resa media in prodotto sgusciato del 45 %, tolleranza di frutti cimiciati non superiore al 20 %.
Per il prodotto con resa diversa da quella media del 45 % saranno applicate le variazioni di prezzo corrispondenti alla resa effettiva.
3. Scarto: prezzo alla produzione L. 1200 al quintale.
I pistacchi di scarto devono avere le seguenti caratteristiche; frutti con seme semi-secco, bucato o sgranato (semiabortito), con una tolleranza massima di semi vuoti del 25 %.

* * *

Tutti i prezzi sopra indicati, per i pistacchi di qualsiasi varietà o di scarto, si intendono per merce nuda, resa su veicolo del produttore, franco magazzino ammasso o centro di raccolta, entro un raggio massimo di 10 chilometri dalla zona di produzione.
Le ditte assegnatarie autorizzate dovranno ritirare il prodotto alla rinfusa od in stiva, franco magazzino ammasso, al prezzo di classifica maggiorato della quota di ammasso che sarà stabilita a suo tempo.

(4534) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione delle opere idrauliche di sistemazione valliva del fiume Foro ed affluenti in provincia di Chieti

Con R. decreto 24 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1942-XX al registro n. 24 LL. PP., foglio n. 112, sono state classificate tra le opere idrauliche di terza categoria quelle occorrenti per la sistemazione della parte valliva del fiume Foro in provincia di Chieti compresa tra la foce e due chilometri a monte di Fara Filiorum Petri, nonchè dei tronchi inferiori dei suoi affluenti La Vesola, Serepenne e Dentolo - La Venna.

(4531)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 dicembre 1942-XXI - N. 221

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,80555	Portogallo (U)	0,7975
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale - (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,95
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	72,25
Id. 5 % (1935)	93,10
Redimib. 3,50 % (1934)	82,85
Id. 5 % (1936)	94,625
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	99,80
Id. 5 % (1949)	95,975
Id. 5 % (15-2-50)	95,925
Id. 5 % (15-9-50)	95,875
Id. 5 % (15-4-51)	95,675

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica relativo al provvedimento P. 556 recante prezzi e tipi dei tessuti sistema laniero

Il Ministero delle corporazioni rende noto che al riassunto del provvedimento P. 556 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 279 del 25 novembre 1942 va apportata la seguente rettifica:
al tipo 137 in luogo di «titoli base: cardato 1/15» si deve leggere «titoli base: *cardato 1/5*».

(4548)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX recante «Approvazione delle nuove tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, deliberate dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1942-XX:

alla pagina 3430:

Tabella n.		riga		colonna		invece di	leggasi
17	riga	11	colonna	10	invece di	3,668	3,868
18	»	3	»	10	»	3,495	4,593
18	»	6	»	3	»	7,002	7,092
18	»	7	»	9	»	4,860	4,868
19	»	6	»	11	»	8,859	3,859
20	»	6	»	11	»	2,666	3,666
20	»	10	»	11	»	1,173	3,173
20	»	11	»	3	»	4,194	4,197

alla pagina 3431:
Tabella n. 24 Età figlio minorenne, ultima colonna invece di 16 leggasi 17.

alla pagina 3432:
Tabella n. 25 riga 4 colonna 17 invece di 0,448 leggasi 0,948

N. B. — Il presente avviso di rettifica annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1942-XX.

(4549)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto (Arezzo)

A norma dell'art 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 365, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto avente sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

(4426)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.